



Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati

**Ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia
di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei
gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati di cui alla
Circolare n. 285/2013**

**Adottato dal Consiglio di amministrazione in data 26 giugno 2012 e aggiornato, da ultimo, in
data 17 dicembre 2024**

**CRONISTORIA AGGIORNAMENTI**

Data	Approvazione	Note
26 giugno 2012	Consiglio di amministrazione	Adozione del Regolamento
*		*: rilevazione cronistoria avviata con l'aggiornamento dell'8 agosto 2023
8 agosto 2023	Consiglio di amministrazione	Aggiornamento a seguito della revisione degli assetti di governo societario
10 settembre 2024	Consiglio di amministrazione	Aggiornamento a seguito della Legge n. 21/2024 (c.d. "Legge Capitali"), che ha limitato l'applicazione del Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate alle sole società con azioni quotate nei mercati regolamentati
17 dicembre 2024	Consiglio di amministrazione	Modifiche conseguenti alla verifica di Compliance n. 57/2024



INDICE

1 LA DISCIPLINA INTERNA IN TEMA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	4
2 LE DEFINIZIONI.....	5
3 LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE EVENTUALI MODIFICHE.....	6
4 LE OPERAZIONI DI MAGGIORE E MINORE RILEVANZA	7
5 LE OPERAZIONI ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	7
6 LE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	8
7 LE OPERAZIONI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 136 DEL TESTO UNICO BANCARIO	11
8 LA FASE ISTRUTTORIA DELLE OPERAZIONI.....	12
9 L'INFORMATIVA PREVENTIVA AGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E ALL'ORGANO DELIBERANTE	12
10 IL PARERE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E DEL COLLEGIO SINDACALE	12
11 LE DELIBERAZIONI E GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA INTERNA.....	13
12 LA PROCEDURA IN CASO DI PARERE NEGATIVO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA INTERNA	15
13 L'INFORMATIVA SUCCESSIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE SULL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI.....	15
14 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CHE COMPORTANO ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO – PIANO DI RIENTRO.....	15
15 OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI	16
16 L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL RISPETTO DEL REGOLAMENTO.....	16
17 OPERAZIONI COMPIUTE DAL PERSONALE PIÙ RILEVANTE	17
18 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI – SCHEMA DI RIFERIMENTO	18



1 La disciplina interna in tema di operazioni con soggetti collegati

Premessa

Il quadro normativo e regolamentare vigente¹ attribuisce alla disciplina delle operazioni con soggetti collegati (parti correlate e soggetti ad esse connessi come definiti *infra*) un ruolo rilevante nei meccanismi di governo societario delle banche.

Operatività con soggetti collegati

Per operazioni con soggetti collegati si intendono le transazioni che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, incluse le operazioni di fusione e di scissione, che abbiano come controparte i soggetti collegati della Banca.

Rientrano nella nozione di operatività con soggetti collegati tutte le operazioni e le tipologie di rapporti di natura economica riferite a settori di attività, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse e che possono essere svolte dalla Banca.

In relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse, sono quelli inerenti:

- all'attività creditizia (finanziamenti e linee di credito)
- all'attività di raccolta (ad esempio, conti correnti, depositi a risparmio, depositi vincolati, pct, certificati di deposito)
- all'attività di investimento in beni di natura finanziaria, assicurativa ed altro
- all'attività di consulenza e assistenza nei confronti della clientela
- all'attività di acquisto di beni e servizi (autorizzazione di spesa, tra cui anche consulenze e incarichi professionali)
- all'attività di assunzione/cessione di partecipazioni.

¹ DISCIPLINA COMUNITARIA

- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese - CRD IV (Capital Requirements Directive).
- Regolamento (UE) N. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento - CRR (Capital Requirements Regulation), successivi aggiornamenti e regolamenti di esecuzione.

DISPOSIZIONI DI LEGGE

- Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia". In particolare:
 - ✓ l'articolo 53, comma 4, in base al quale la Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati;
 - ✓ l'articolo 136, comma 1, che prescrive in capo a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca il divieto di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'Organo di amministrazione presa all'unanimità (con l'esclusione del voto dell'Esponente interessato) e col voto favorevole di tutti i componenti dell'Organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.
- Articolo 2391 del Codice civile, in tema di interessi degli amministratori.
- Legge n. 21/2024 (c.d. "Legge Capitali"). In particolare, l'art. 4 ha, tra l'altro, modificato l'art. 2391 bis del Codice civile, limitandone l'applicabilità alle sole società con azioni quotate nei mercati regolamentati.

DISPOSIZIONI E ORIENTAMENTI DI VIGILANZA

- Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 "Disposizioni di Vigilanza per le banche" - Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.



IL REGOLAMENTO INTERNO

Il presente Regolamento interno (il “*Regolamento*”) dà applicazione alle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati di cui alla Circolare n. 285/2013.

Nel Regolamento sono formalizzati i principi e le procedure adottate dalla Banca, allo scopo di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle determinazioni relative alla concessione di finanziamenti e altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

La Banca può assumere attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati solo entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa esterna ed interna e secondo le modalità ivi previste. I processi di controllo interno assicurano nel continuo il rispetto dei limiti prudenziali previsti dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia e delle procedure deliberative indicate dal presente Regolamento.

Il Regolamento forma parte integrante del sistema di governo societario nonché della regolamentazione interna in materia di assetti organizzativi e sistema dei controlli interni della Banca definito dal Consiglio di amministrazione.

2 Le Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, in aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole del documento stesso, si adottano le seguenti definizioni:

“Soggetti collegati”: l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

“Parti correlate”: sono considerate “parti correlate” alla Banca:

- 1) gli Esponenti aziendali: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. La definizione comprende, in particolare, gli Amministratori sia esecutivi che non esecutivi, i Sindaci effettivi, il Direttore generale e chi svolge cariche comportanti l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore generale;
- 2) il partecipante: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del Testo Unico Bancario;
- 3) una società o un’impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole;

“Parte Correlata Non Finanziaria”: la parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività di impresa non finanziaria come definita nell’ambito della disciplina della Banca d’Italia sulle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si considera Parte Correlata Non Finanziaria:

- la parte correlata le cui attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive
- il partecipante ed una delle parti correlate di cui al punto 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della citata disciplina sulle partecipazioni detenibili.

“Attività di rischio”: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni (Circolare Banca d’Italia 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione II, paragrafo 2).

“Soggetti connessi”: sono considerati “soggetti connessi” a una parte correlata:

- 1) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- 2) i soggetti che controllano una parte correlata definibile partecipante, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- 3) gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

“Stretti familiari”: i parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente *more uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest’ultimo.



“Controllo”: ai sensi dell’art. 23 Testo Unico Bancario: i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica². Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone.

“Influenza notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati³. L’influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

“Condizioni di mercato”: sono le condizioni che appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela per operazioni di analoga natura o rischio, ovvero rientranti in convenzioni (ivi comprese la “convenzione dipendenti” e quelle riservate ai soci) o stabilite con delibere che la Banca ha adottato ovvero rientranti nell’ambito delle facoltà del Vicedirettore generale tenendo presente la rischiosità delle operazioni, nonché il profilo del cliente.

“Operazioni con soggetti collegati”: le transazioni compiute dalla Banca, o dalle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate, con le parti correlate ed i soggetti connessi di cui al presente capitolo che comportano assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ad eccezione delle operazioni escluse di cui al successivo capitolo 5. Rientrano nella nozione di operatività con soggetti collegati anche tutte le operazioni e le tipologie di rapporti di natura economica riferite a settori di attività, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d’interesse e che possono essere svolte dalla Banca.

“Amministratori indipendenti”: gli Amministratori che non siano controparti o soggetti collegati ovvero abbiano interesse nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 del Codice civile, in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell’art. 26 del Testo Unico Bancario.

“Amministratori coinvolti nell’operazione”: gli Amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Banca.

3 La procedura di approvazione del Regolamento e delle eventuali modifiche

Il Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione della Banca, a seguito di una adeguata fase istruttoria condotta dalle Funzioni interne competenti per materia - Ufficio Segreteria generale e legale,

² In tal caso si considerano controllanti: a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa; b) gli altri soggetti in grado di influenzare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

³ In caso di possesso di partecipazioni inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un’influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

(i) essere rappresentati nell’Organo con funzione di gestione o nell’Organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza (secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati);

(ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;

(iii) l’esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite infra sub art. 3, comma 3, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.



Direzione Operativa (Coordinamento Organizzativo e Ufficio Economato immobili e sicurezza), Direzione Finanziaria, Direzione Commerciale, Direzione Crediti, Funzione di Compliance, Funzione di Risk management, Funzione di Revisione interna - in merito alla rispondenza delle soluzioni da adottare ai profili previsti dalle disposizioni di riferimento, con il preventivo analitico e motivato parere vincolante degli Amministratori indipendenti e del Collegio sindacale sulla complessiva idoneità delle procedure previste dal presente Regolamento a conseguire gli obiettivi di cui alla relativa disciplina.

Analoga procedura è osservata dalla Banca per le eventuali modifiche al Regolamento. La Banca in ogni caso effettua una verifica periodica, almeno triennale, sulla opportunità di procedere alla revisione del Regolamento e delle procedure in esso previste.

Il Regolamento e le eventuali modifiche sono tempestivamente portati a conoscenza di tutti i componenti gli Organi aziendali e, per quanto di rispettiva competenza, dei Responsabili delle Funzioni aziendali e dei dipendenti della Banca ed, in particolare, delle strutture operative interessate, che - anche in considerazione di un'adeguata formazione - ne sono tenuti alla rigorosa osservanza.

Il Regolamento e le eventuali modifiche formano oggetto di pubblicazione nel sito internet della Banca www.bancadipiacenza.it e di informativa nella Relazione degli Amministratori al Bilancio, ai sensi della normativa IAS.

4 Le operazioni di maggiore e minore rilevanza

Ai fini del Regolamento si intendono per operazioni di maggiore rilevanza le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai Fondi Propri è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo le modalità indicate dall'Allegato B, Parte II, Capitolo 11 della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, alla voce "Indice di rilevanza del controvalore". Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate dal richiamato Allegato B alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo" (metodologie di calcolo per l'identificazione delle "Operazioni di maggiore rilevanza").

In caso di più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, il valore delle dette operazioni viene cumulato.

Sono da intendersi operazioni di minore rilevanza quelle diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza come sopra definite e dalle operazioni di importo esiguo di cui al successivo capitolo 5.

5 Le operazioni escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento

Non si considerano operazioni con soggetti collegati e non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le seguenti operazioni:

- i compensi corrisposti agli Esponenti aziendali se conformi alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche.

Sono altresì escluse:

- le operazioni ordinarie, per tali intendendosi le operazioni, di minore rilevanza, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, che, per oggetto, natura e condizioni, rientrano nella ordinaria operatività della Banca.

Relativamente a tali operazioni si prevede che la relativa delibera contenga gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione. Ai fini della qualificazione di un'operazione come ordinaria, si potranno prendere in considerazione i seguenti elementi:

- ✓ l'oggetto dell'operazione;
- ✓ la riconducibilità all'ordinaria attività (la ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Banca);
- ✓ l'oggettività delle condizioni;
- ✓ la semplicità dello schema economico-contrattuale;
- ✓ la contenuta rilevanza quantitativa (la dimensione dell'operazione);



- ✓ la tipologia di controparte;
- ✓ i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo;
- ✓ il momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione.

L'Organo deliberante fornisce agli Amministratori indipendenti e al Consiglio di amministrazione una informativa *ex-post* su base aggregata sulle operazioni ordinarie concluse, per consentire un adeguato monitoraggio su tali operazioni ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.

Al riguardo, si prevede altresì che l'Ufficio Segreteria generale e legale sottoponga semestralmente al Consiglio di amministrazione l'elenco delle operazioni ordinarie trasmesso vistato - per quanto di competenza - dalle Unità operative interessate;

- le operazioni di importo non superiore a euro 250.000-(c.d. operazioni di importo esiguo).

L'Ufficio Pianificazione e controllo di gestione tiene comunque evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di tale natura compiute in regime di esenzione

- le operazioni concluse con società controllate e con società sottoposte a influenza notevole, purché in tali società non vi siano interessi significativi di altri soggetti collegati.

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, ferma restando la valutazione di significatività da effettuarsi caso per caso, sono considerati interessi significativi:

- ✓ la partecipazione al capitale della società controllata o sottoposta a influenza notevole controparte dell'operazione che comporti l'esercizio di influenza notevole;
- ✓ la presenza di sistemi di remunerazione degli Esponenti aziendali che dipendono in misura rilevante dai risultati di periodo conseguiti dalle società controllate o sottoposte ad influenza notevole con le quali l'operazione è svolta.

Sono escluse, infine, dall'ambito di applicazione del Regolamento le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza.

Non sono invece previste deroghe procedurali in caso di operazioni urgenti.

6 Le procedure di identificazione dei soggetti collegati e delle operazioni con soggetti collegati

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI E RELATIVO CENSIMENTO

La Banca identifica i propri soggetti collegati sulla base delle informazioni rese disponibili dagli Esponenti aziendali e degli altri soggetti obbligati e attraverso opportune attività di riscontro.

La procedura definita nel presente Regolamento ha la finalità di assicurare il corretto censimento di tutti i soggetti collegati, di disporre di un archivio unico a livello centrale - costantemente aggiornato - relativo ai medesimi, a supporto delle attività deliberative a fronte di loro richieste di poter operare con la Banca.

La procedura si articola nelle seguenti macro-attività:

- individuazione dei soggetti collegati
- acquisizione delle dichiarazioni degli Esponenti aziendali e degli altri soggetti obbligati
- controllo delle informazioni con fonti esterne
- censimento dei dichiaranti e susseguente aggiornamento
- diffusione interna dell'elenco dei soggetti collegati.

La responsabilità di istituire e mantenere aggiornato l'elenco dei soggetti collegati è affidata all'Ufficio Segreteria generale e legale, che inserisce i relativi dati in un'apposita procedura informatica (applicativo "Almaviva Daisy") effettuando una verifica in ordine alla rilevanza normativa dei soggetti, fatto salvo quanto *infra* previsto con riferimento ai compiti dell'Ufficio Contabilità e bilancio rispetto alla normativa IAS.

A tal fine vengono identificati i soggetti collegati utilizzando le informazioni disponibili in base alle dichiarazioni che gli Esponenti aziendali sono tenuti a rendere ed ai relativi aggiornamenti nonché in base alle informazioni acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del



fido o della revisione dei contratti.

Pertanto gli Esponenti aziendali ed eventuali altre parti correlate, trasmettono, a richiesta del suddetto Ufficio, un'apposita attestazione riportante i dati relativi agli stretti familiari e ai rapporti partecipativi nonché - ai soli fini della rilevazione prevista dalla relativa disciplina - i dati di cui all'art. 88, paragrafi 4 e 5, della Direttiva (UE) 2013/36 (CRD) come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V). Nei casi di cessazione e subentro di un Esponente aziendale, l'Ufficio Segreteria generale e legale provvede a darne comunicazione alla Funzione di Risk management e all'Ufficio Anagrafe e segnalazioni di vigilanza.

Gli Esponenti aziendali cooperano con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e aggiornato dei soggetti collegati e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione delle variazioni che intervengono rispetto alle informazioni già fornite.

Per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi del presente Regolamento, la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado⁴ e tiene tali informazioni a disposizione della Banca d'Italia. Qualora una Unità organizzativa, nello svolgimento della propria attività corrente, raccolga informazioni che inducono a ritenere necessaria l'inclusione di un soggetto nell'elenco dei soggetti collegati deve tempestivamente darne comunicazione via e-mail all'Ufficio Segreteria generale e legale, indicando, nell'oggetto della e-mail stessa "soggetto collegato". Il predetto Ufficio darà conseguentemente corso ai necessari adempimenti.

L'Ufficio Segreteria crediti verifica la correttezza dei dati inseriti dall'Ufficio Segreteria generale e legale, sulla base della trasmissione delle attestazioni rilasciate dai soggetti collegati, avvalendosi di tutte le informazioni disponibili sia interne (anagrafiche ed archivi aziendali, informazioni acquisite in fase di apertura dei rapporti, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti) che esterne (Fornitore delle visure camerali-Cerved o Crif), integrandole e raccordandole in modo da garantire una visione completa.

L'Ufficio Anagrafe e segnalazioni di Vigilanza verifica che le rilevanze normative inserite nella procedura Daisy corrispondano a quanto presente nell'anagrafe della Banca.

La Direzione Crediti ha il compito di individuare le relazioni intercorrenti tra le proprie controparti e tra questi e la Banca, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso.

Gli Amministratori indipendenti provvedono a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata e/o di un soggetto connesso risulti complessa o controversa, tenendo conto della sostanza del rapporto e non semplicemente della sua forma giuridica.

L'Ufficio Segreteria generale e legale provvede ad inviare l'elenco aggiornato all'Ufficio Anagrafe e segnalazioni di vigilanza nonché alle Funzioni di Revisione intera, Compliance e Antiriciclaggio con evidenza delle principali modifiche apportate.

L'elenco dei soggetti collegati è oggetto di diffusione all'interno della Banca ad opera dell'Ufficio Anagrafe e segnalazioni di vigilanza, grazie all'accesso ad apposita procedura informatica, che viene resa disponibile agli Uffici e alle Funzioni coinvolti nel processo. L'elenco viene, inoltre, sottoposto annualmente, da parte dell'Ufficio Segreteria generale e legale, all'esame del Consiglio di amministrazione, la cui delibera viene poi inoltrata, a cura del predetto Ufficio, alla Funzione di Compliance.

INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

La procedura prevista nel presente Regolamento ha la finalità di assicurare che ogni Unità organizzativa della Banca verifichi, in via preliminare, nella gestione delle proprie attività, rientranti o meno nell'intermediazione creditizia, se le operazioni di cui cura l'istruttoria siano qualificabili come operazioni con soggetti collegati della Banca.

L'Ufficio Segreteria generale e legale, provvede a verificare, con il supporto delle Unità organizzative interessate, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle procedure di cui al presente Regolamento

⁴Ai soli fini delle disposizioni in materia di idoneità degli Esponenti aziendali (cfr. D.M. n. 169/2020 e relativi Orientamenti), nell'ambito dell'attestazione vengono altresì rilevati i parenti e gli affini entro il quarto grado di ciascun Esponente e le società da questi controllate.



ed in particolare se l'operazione proposta rientri:

- nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del Testo Unico Bancario
- tra le operazioni escluse
- tra le operazioni di maggiore o minore rilevanza.

In caso di operazioni non rientranti nell'esercizio dell'attività bancaria, è compito dell'Unità proponente accettare se la controparte è un soggetto collegato, anche avvalendosi del sistema informativo aziendale e, in caso affermativo, informarne l'Ufficio Segreteria generale e legale, che ha il compito di provvedere alle analisi e verifiche di cui sopra.

Qualora venga riscontrata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle procedure di cui al presente Regolamento, viene avviato l'iter informativo e deliberativo di cui ai successivi capitoli 8 e seguenti; qualora l'operazione rientri anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del Testo Unico Bancario si procede ai sensi del capitolo 7 del Regolamento.

La susseguente responsabilità di gestire e coordinare il corretto adempimento di quanto previsto dal presente Regolamento è demandata all'Ufficio Segreteria generale e legale, che ha anche il compito specifico di gestire, in caso di operazioni con parti correlate e/o soggetti collegati, per importo superiore a € 250.000 non rientranti tra le "operazioni escluse", la procedura per l'acquisizione del parere preventivo dei Consiglieri indipendenti e per la sottoposizione della richiesta al Consiglio di amministrazione, su proposta degli Uffici competenti per materia, ferme le responsabilità di questi ultimi, come di seguito specificato:

- Ufficio Segreteria crediti per le operazioni creditizie. Tale Ufficio ha il compito di verificare il corretto inserimento delle condizioni applicate ai rapporti dei soggetti collegati con riferimento alle condizioni di mercato. Al riguardo, si dà atto che le pratiche di revisione di affidamenti – in cui non vengono inseriti, variati o revocati fidi e/o garanzie né le relative condizioni applicate – non sono ricomprese nel perimetro delle operazioni con soggetti collegati
- Ufficio Contabilità e bilancio per le operazioni di acquisto di finanziamenti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione da Italcredi, nonché di compravendita di crediti fiscali, e per ogni altra operazione avente impatto contabile, non intercettabile dai settoriali che alimentano la procedura interna. Lo stesso Ufficio provvede all'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate ai sensi della normativa IAS, a tal fine verifica le operazioni presenti nell'applicativo provvedendo a eventuali allineamenti;
- Ufficio Economato, immobili e sicurezza per le forniture e per l'acquisto di beni e di servizi. Con riferimento alle operazioni di competenza verifica se la controparte rientra tra i soggetti collegati avviando – ricorrendone le condizioni – il relativo iter istruttorio
- Ufficio Servizi di investimento, per l'attività di investimento in beni di natura finanziaria e assicurativa
- Ufficio Marketing per le operazioni di apertura conti correnti e altri rapporti bancari, variazione condizioni, bonifici
- Unità organizzative competenti per materia (in via residuale, in caso di operazioni di tipologia diversa da quelle sopra indicate).

L'Ufficio Segreteria generale e legale, per le operazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione, provvede a segnalare alle Unità organizzative proponenti la necessità di inserire nell'applicativo *Almaviva Daisy* le operazioni stesse, verificandone altresì l'adempimento.

Detto Ufficio verifica che le operazioni approvate dal Consiglio di amministrazione siano inserite nell'applicativo precitato, comunicando eventuali disallineamenti alle Unità operative interessate, che provvedono alla sistemazione, ed allertando al riguardo l'Ufficio Anagrafe e segnalazioni di vigilanza.

L'Ufficio Anagrafe e segnalazioni di vigilanza provvede a segnalare alla Banca d'Italia - con le periodicità previste dalla normativa - le attività di rischio verso i soggetti collegati, valutando la correttezza dei dati trasferiti nell'applicativo "*Almaviva Daisy*" alla base dati segnaletica.

Nel rispetto dei principi generali in precedenza indicati, si precisano qui di seguito le seguenti responsabilità.

La Dipendenza, qualora dia corso ad un'operazione rientrante nell'esercizio dell'attività bancaria e riscontri



nel sistema informativo aziendale che ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- la controparte dell'operazione rientra tra i soggetti collegati;
- l'operazione non è praticata a condizioni di mercato ovvero non operano gli altri casi di esclusione; inoltre la documentazione all'Ufficio Segreteria generale e legale, che provvede, con l'ausilio delle Unità organizzative competenti per materia, all'istruzione del fascicolo di cui al capitolo 8.

L'Ufficio Anagrafe e segnalazioni di vigilanza è responsabile del funzionamento dell'applicativo “Almaviva Daisy” ed è l'Unità organizzativa che provvede all'aggiornamento delle impostazioni informatiche relative all'applicativo stesso, anche su richiesta degli altri Uffici, in forma scritta o via mail - secondo le indicazioni tecniche fornite da CSE, con il quale mantiene i rapporti anche per la gestione di eventuali criticità.

7 Le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del Testo Unico Bancario

Il perimetro dei soggetti nei confronti dei quali trova applicazione l'art 136 del TUB è il seguente:

- Esponenti aziendali (componenti del Consiglio di amministrazione, membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale, Direttore generale, Vicedirettore generale)
- coniuge in regime di comunione legale dei beni dell'Esponente aziendale
- società ed enti controllati dall'Esponente aziendale e dal coniuge in comunione legale dei beni di quest'ultimo
- società semplici o in nome collettivo delle quali l'Esponente sia Socio
- società in accomandita semplice o in accomandita per azioni delle quali l'Esponente sia Socio accomandatario
- società di capitali di cui l'Esponente sia unico azionista.

In caso di operazioni che rientrino anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del Testo Unico Bancario, si applicano gli obblighi in materia di informativa preventiva di cui al successivo art. 9 relativamente all'adeguata e completa informativa agli Amministratori indipendenti, con congruo anticipo, sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera.

Le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB sono deliberate dal Consiglio di amministrazione (all'unanimità, con esclusione del voto dell'Esponente interessato) a condizioni di mercato come sopra definite.

La relativa deliberazione, assunta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 136 medesimo, deve fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca.

Nel caso in cui l'operazione non possa essere adottata a condizioni di mercato si darà corso al seguente iter deliberativo:

- istruttoria dell'operazione da parte dell'Unità organizzativa responsabile in base alle caratteristiche delle operazioni richieste
- informativa preventiva agli Amministratori indipendenti, completa ed adeguata, fatta pervenire con congruo anticipo, in merito ai diversi profili dell'operazione
- deliberazione del Consiglio di amministrazione, all'unanimità, con esclusione del voto dell'Esponente interessato, e con il voto favorevole di tutti i componenti il Collegio sindacale. La relativa delibera, opportunamente motivata⁵, contiene una valutazione sull'opportunità e la convenienza economica per la Banca, nonché sulle ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni rispetto alle caratteristiche standard o di mercato.

⁵ Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto delle motivazioni ivi indicate.



8 La fase istruttoria delle operazioni

L’Ufficio Segreteria generale e legale, con il supporto delle Unità organizzative competenti per materia, istruisce, con congruo anticipo rispetto alla data della deliberazione, un fascicolo aggiornato contenente completa e adeguata informativa:

- sui diversi profili dell’operazione (ivi compresi: la controparte e la natura della correlazione; le modalità esecutive dell’operazione, il tipo di operazione, i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell’operazione, il procedimento valutativo seguito, la convenienza e le motivazioni sottese all’operazione, gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell’operazione)
- sull’interesse della Banca al compimento dell’operazione
- sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

9 L’informativa preventiva agli Amministratori indipendenti e all’Organo deliberante

La documentazione di cui al capitolo precedente viene tempestivamente trasmessa dall’Ufficio Segreteria generale e legale agli Amministratori indipendenti, con congruo anticipo rispetto alla data di convocazione dell’Organo competente a deliberare o, negli altri casi, prima che il soggetto delegato non correlato approvi l’operazione. La stessa documentazione informativa viene trasmessa in via preventiva all’Organo o al soggetto delegato competente ad approvare l’operazione.

In aggiunta a quanto sopra, nel caso di operazioni di maggiore rilevanza gli Amministratori indipendenti ricevono un’informativa completa e tempestiva anche nella fase delle trattative e in quella istruttoria e possono richiedere informazioni e chiarimenti nonché formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria.

10 Il parere degli Amministratori indipendenti e del Collegio sindacale

Prima dell’approvazione dell’operazione di maggiore o minore rilevanza di cui al precedente capitolo 4, gli Amministratori indipendenti esprimono un parere, preventivo e motivato, sull’interesse della Banca al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni. Gli Amministratori indipendenti, nell’ambito del suddetto parere, rappresentano le lacune o le inadeguatezze eventualmente riscontrate ai soggetti competenti a deliberare.

Gli Amministratori indipendenti hanno facoltà di richiedere l’assistenza di esperti indipendenti nello svolgimento dei propri compiti entro il limite di spesa stabilito dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento degli Amministratori indipendenti, di parere discordante degli stessi, o di operazione nella quale gli Amministratori indipendenti siano correlati è previsto, quale presidio alternativo, il rilascio del parere del Collegio sindacale. In tal caso i componenti del Collegio, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell’operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.

Il rilascio di un motivato parere, da parte del Collegio sindacale, è sempre obbligatorio nelle operazioni di maggiore rilevanza qualora sia stato formulato dagli Amministratori indipendenti un parere negativo o condizionato, come disciplinato al successivo capitolo 12.



11 Le deliberazioni e gli obblighi di informativa interna

Il perimetro soggettivo applicabile alle operazioni effettuate dai soggetti collegati è il seguente.

- Esponenti aziendali: componenti del Consiglio di amministrazione, Sindaci effettivi⁶, Direttore generale, Vicedirettore generale
- coniuge in regime di separazione legale dei beni dell'Esponente aziendale
- convivente *more uxorio* dell'Esponente aziendale e figli del convivente stesso
- parenti fino al secondo grado dell'Esponente aziendale
- società ed enti controllati:
 - dal coniuge in regime di separazione legale dei beni dell'Esponente aziendale
 - dal convivente *more uxorio* dell'Esponente aziendale
 - dai figli del convivente *more uxorio* dell'Esponente aziendale
 - dai parenti fino al secondo grado dell'Esponente aziendale⁷.

OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Quando un'operazione è, ai sensi di legge o di Statuto di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, alla proposta di deliberazione che il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'Assemblea stessa si applicano le procedure di cui al presente capitolo oltre a quelle di cui ai precedenti capitoli 9 e 10.

OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Le operazioni di maggiore rilevanza sono deliberate - con l'astensione degli Amministratori coinvolti nell'operazione - dal Consiglio di amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscano la competenza all'Assemblea, la quale delibera con i quorum richiesti.

Nel verbale della delibera di approvazione dell'operazione vengono formalizzate le motivazioni in merito:

- all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato⁸
- alle ragioni, ove la delibera sia adotta con il parere negativo degli Amministratori indipendenti di cui al successivo capitolo 12, per cui la stessa viene comunque assunta, con elementi di riscontro utili sulle osservazioni degli Amministratori indipendenti.

OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Le operazioni effettuate dai soggetti indicati nel presente capitolo sono di norma deliberate dall'Organo competente sulla base del sistema di deleghe di poteri pro tempore vigente, a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard come definite. La relativa delibera contiene gli elementi che comprovano il carattere ordinario dell'operazione in base a quanto previsto al precedente capitolo 5.

Nel caso in cui l'operazione non possa essere adottata a condizioni di mercato e qualora la stessa non rientri, comunque, tra le operazioni ordinarie o tra le altre ipotesi di esclusione, la pratica viene sottoposta al parere

⁶ Non rientrando i Sindaci supplenti nel perimetro di che trattasi, sono escluse le relative operazioni. Le operazioni con Sindaci supplenti non vengono tracciate in Daisy in quanto non rientranti nelle disposizioni ex art.53 TUB.

⁷ Ai soli fini dell'informativa di Bilancio sulle operazioni con parti correlate ai sensi della normativa IAS, l'attestazione per l'identificazione dei soggetti collegati viene altresì sottoposta ai Dirigenti con responsabilità strategiche della Banca (ovvero ai soggetti, diversi dagli Esponenti aziendali, che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Banca); sempre agli stessi fini, nell'ambito dell'attestazione vengono rilevate le persone a carico degli Esponenti aziendali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche nonché del coniuge e del convivente di questi ultimi.

⁸ Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.



preventivo degli Amministratori indipendenti di cui al precedente capitolo 10 e alla delibera dell'Organo competente.

Nel verbale della delibera di approvazione dell'operazione vengono formalizzate le motivazioni in merito:

- all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato⁹.

OPERAZIONI ADOTTATE SULLA BASE DI DELIBERE QUADRO

Categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate, della durata non superiore a un anno, possono essere concluse con determinate categorie di soggetti sulla base di delibere quadro approvate secondo le disposizioni di cui ai capitoli 9, 10 e 11 del Regolamento.

Al riguardo, la delibera quadro deve essere adottata assumendo l'iter procedurale delle operazioni di maggiore o minore rilevanza tenendo conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate.

In attuazione della delibera quadro deve essere fornita, almeno trimestralmente, completa informativa al Consiglio di amministrazione sulle singole delibere adottate.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, essa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna tipologia di operazione con soggetti collegati.

Le delibere quadro riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento. Alle singole operazioni compiute a valere sulle delibere quadro non si applicano le procedure di cui ai precedenti capitoli 8, 9 e 10.

OPERAZIONI NON RIENTRANTI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' BANCARIA

Nei casi di operazioni non rientranti nell'esercizio dell'attività bancaria l'operazione viene conclusa sulla base di tariffe pubbliche, prezzi imposti o di una procedura competitiva esperita dagli uffici competenti. Di tale modalità dovrà essere dato atto, ai sensi dell'art. 2391 del Codice civile, nella relativa delibera.

Diversamente, a seconda dei casi, si seguirà lo specifico iter previsto dall'art. 7 ovvero dagli artt. 8, 9, 10, 11 del Regolamento.

OPERAZIONI IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI

Resta fermo quanto previsto dall'art. 2391 del Codice civile e, pertanto, qualora la relazione con la parte correlata sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di amministrazione della Banca o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di amministrazione della Banca siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale.

Occorre, ad esempio, tenere presenti i casi in cui il Consigliere:

- svolga l'attività di commercialista per i clienti della Banca
- presta attività di consulenza, anche occasionale per i clienti della Banca
- rivesta un incarico in una società terza accompagnato da una partecipazione nella società stessa
- presta forniture di beni o servizi o effettua attività di appalto a favore della Banca.

⁹ Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.



Tali soggetti sono, altresì, tenuti ad assentarsi dalla riunione del Consiglio di amministrazione al momento della deliberazione in merito al compimento dell'operazione ovvero, qualora la presenza sia necessaria per il mantenimento del quorum costitutivo, si astengono dalla votazione.

Per le operazioni di cui all'art. 136 del Testo Unico Bancario, si fa rinvio al precedente capitolo 7.

OBBLIGHI DI INFORMATIVA

Dell'esecuzione delle operazioni deve essere data completa e tempestiva informativa, secondo quanto previsto dalle vigenti procedure aziendali, alla Funzione aziendale cui è demandata la predisposizione dei documenti contabili.

12 La procedura in caso di parere negativo degli Amministratori indipendenti e gli obblighi di informativa interna

Le operazioni di minore rilevanza possono essere compiute anche in presenza di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori indipendenti. In tal caso la delibera del Consiglio di amministrazione fornisce motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e dà riscontro alle osservazioni formulate dai suddetti amministratori.

Le operazioni di minore rilevanza compiute nonostante il parere negativo degli Amministratori indipendenti non appena deliberate sono singolarmente comunicate al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale.

In presenza di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori indipendenti su un'operazione di maggiore rilevanza viene richiesto un parere preventivo anche al Collegio sindacale, cui va resa congrua informativa sull'operazione.

Le operazioni compiute sulle quali gli Amministratori indipendenti o il Collegio sindacale abbiano espresso pareri negativi o formulato rilievi sono portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei soci nell'ambito della Relazione al Bilancio.

13 L'informativa successiva al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni

Il Direttore generale, su comunicazione dell'Ufficio Segreteria generale e legale, - che riceve appositi prospetti riepilogativi vistati delle Unità operative indicate al capitolo 6 - sottopone al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale un'informativa trimestrale sulle operazioni eseguite non in regime di esclusione, nonché sull'attuazione di eventuali delibere quadro adottate.

L'informativa è altresì trasmessa alle Funzioni di controllo interno per i profili di competenza delle stesse.

14 Operazioni con soggetti collegati che comportano assunzione di attività di rischio – Piano di rientro

La Banca può assumere attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa, primaria e secondaria, ed in particolare entro i limiti indicati nella parte Terza, Capitolo 11, e riportati nell'Allegato A della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 cui si rinvia, e secondo le modalità di



calcolo ivi previste.

In caso di superamento dei limiti, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro predisposto in collaborazione con la Direzione Crediti. Entro 20 giorni dall'approvazione il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

Nel Regolamento di gestione del credito della Banca sono previsti specifici e idonei presidi per l'eventualità di conclusione patologica delle operazioni di cui al presente articolo.

Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

15 Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali

In caso di operazioni concluse con soggetti collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, gli Amministratori indipendenti devono essere coinvolti attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazione e di formulare osservazioni agli Organi delegati.

La competenza a deliberare su tali operazioni è dell'Organo chiamato a deliberare sulla base del sistema di deleghe di poteri vigente pro tempore.

La pratica viene trasmessa dall'Ufficio Gestione posizioni all'Ufficio Segreteria generale e legale, che provvede a dar corso all'iter qui previsto.

16 L'attività di vigilanza sul rispetto del Regolamento

Il sistema dei controlli interni deve assicurare nel continuo il rispetto delle procedure deliberative previste dal presente Regolamento e, più in generale, deve prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ai rapporti intercorrenti con i soggetti collegati.

A tal fine, il Consiglio di amministrazione, previo parere motivato e vincolante degli Amministratori indipendenti e del Collegio sindacale, approva e rivede con cadenza triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. I documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'Assemblea dei soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

Il Collegio sindacale ha il compito di vigilare sulla conformità delle procedure di cui al presente Regolamento ai principi di cui alla vigente normativa primaria e secondaria nonché sulla loro osservanza, riferendone all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice civile. A tal fine il Collegio sindacale viene adeguatamente informato dal Consiglio di amministrazione, almeno ogni trimestre, sulla conclusione e sulle principali caratteristiche delle operazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento concluse nel corso del trimestre. In ogni caso, gli Amministratori e il Direttore generale informano senza indugio il Collegio sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.



17 Operazioni compiute dal personale più rilevante

La normativa di Vigilanza prevede che le banche si debbano dotare di specifici presidi volti a scongiurare potenziali conflitti di interesse nei confronti del c.d. personale più rilevante, come identificato nelle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea dei Soci a cui si fa rimando.

Per consentire un adeguato monitoraggio delle operazioni compiute dal personale più rilevante, lo stesso viene censito in un apposito elenco informatico da parte dell'Ufficio Segreteria generale e legale.

Il Consiglio di amministrazione approva, previo parere degli Amministratori indipendenti e sentito il Collegio sindacale, i regolamenti e/o i codici di condotta diretti ad assicurare il presidio delle operazioni compiute dal personale più rilevante della Banca.

La Banca, in coerenza con le previsioni del Codice Etico, prevede a tal fine che il personale più rilevante debba evitare, nell'espletamento del proprio lavoro, di assumere decisioni o svolgere attività contrarie o in conflitto con gli interessi della Banca, fermo restando quanto previsto dal "Regolamento delle procedure per i servizi e le attività di investimento e servizi accessori"; il personale più rilevante ha l'obbligo di dichiarare al Direttore generale le situazioni di conflitto di interesse nelle operazioni effettuate.

A tal proposito si stabilisce quanto segue:

- relativamente alle delibere in materia di crediti, l'Organo incaricato di assumere la delibera è quello competente a deliberare la concessione degli affidamenti al personale dipendente, individuato nel Comitato Crediti in bonis;
- per le operazioni relative ad altre attività potenzialmente in conflitto di interessi (ad esempio stipula di contratti di fornitura/appalto con società riconducibili al personale più rilevante) la relativa delibera è di competenza dell'Organo superiore rispetto a quello competente a deliberare l'operazione sulla base del sistema di deleghe tempo per tempo vigente a meno che il medesimo già non coincida con il Consiglio di amministrazione.



18 Operazioni con soggetti collegati – Schema di riferimento

